

Per la gestione è tempo di bilanci

AZIENDA SCUOLA

Di Mario D'Adamo

Tutte le scadenze per direttori amministrativi e dirigenti sugli obblighi di rendicontazione

Chi sfora i tempi rischia il commissariamento del dg regionale

Entro il 15 marzo prossimo in ciascuna istituzione scolastica il direttore dei servizi amministrativi, cioè il segretario, deve tabulare entrate ed uscite del 2008, controllare finanziamenti e costi di ciascun progetto, verificare la consistenza dei residui attivi (crediti) e dei residui passivi (debiti) al 31 dicembre 2008, fare il conto del patrimonio e le variazioni intervenute nel corso dell'anno (beni acquisiti e beni dismessi), raccogliere tutta la documentazione e passarla al dirigente scolastico. Questi elabora la sua relazione, la sottopone ai revisori dei conti ed entro il 30 aprile presenta il tutto al consiglio di circolo o d'istituto per l'approvazione. Per il dirigente il conto non è un adempimento formale, perché costituisce l'occasione per riflettere e far riflettere sulla gestione generale dell'istituzione scolastica che dirige, sugli obiettivi (se e come perseguiti e conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti e delle attività istituzionali), sulla corrispondenza tra intenti, dichiarati e descritti nel piano dell'offerta formativa e nel programma annuale, e risultati. Nemmeno per i revisori si tratta di un adempimento formale, perché, tra le altre verifiche, controllano la percentuale di utilizzazione della dotazione finanziaria generale dell'istituto e particolare di ciascun progetto, esprimono una parere sulla concordanza dei risultati con le scritture, confrontano costi e benefici. Se uno dei due revisori è impossibilitato ad esaminare il conto nei tempi concordati, è l'altro revisore ad esprimere il parere. La scadenza del 30 aprile è ordinatoria, nel senso che l'organo collegiale può ritardare la decisione, non oltre, però, quarantacinque giorni dalla presentazione del conto, altrimenti il direttore regionale, su segnalazione del dirigente scolastico, nomina un commissario ad acta (art. 18, settimo comma, del vigente regolamento di contabilità, approvato con d.m. 1° febbraio 2001, n. 44). Una volta approvato dal consiglio, il conto resta nella scuola. Se il consiglio delibera in difformità dal parere dei revisori, esso viene trasmesso entro il 15 maggio all'ufficio scolastico regionale (art. 18, sesto comma, stesso regolamento). Anche questa data, però, slitta di quarantacinque giorni (fino al 29 giugno), se il consiglio ha atteso il 14 dello stesso mese per decidere (45 giorni dopo il 30 aprile). Ancora. Il 30 aprile è il termine ultimo entro il quale il conto va presentato al consiglio ma può essere presentato anche prima: in tal caso tutti gli altri termini sono a loro volta essere corrispondentemente anticipati. Occorre anche osservare che il dirigente non può superare la data del 30 aprile per presentare il conto al consiglio, perché i quarantacinque giorni successivi servono eventualmente al consiglio per decidere, non alla scuola per ritardare la presentazione del conto. Se i revisori esprimono parere favorevole ed il consiglio non approva il conto, il direttore regionale dovrebbe approfondire l'esame del conto e, se trova riscontri, intervenire per farlo correggere o individuare responsabilità del personale. Altrimenti deve sollecitare il consiglio ad approvare il conto ed in caso di rifiuto attivare la procedura per scioglierlo. Anche nel caso in cui approva il conto, sul quale i revisori abbiano espresso contrario parere, il consiglio dovrebbe essere invitato a rivedere la decisione. Se il conto è approvato lo stesso, allora l'accertamento delle responsabilità del personale dovrà inevitabilmente coinvolgere anche quelle dei consiglieri.